



Prot. n. 213/P/2019

Roma, 26 novembre 2019

*Al Signor Capo della Polizia  
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza  
Pref. Franco Gabrielli  
Piazza del Viminale, 1*

Roma

**OGGETTO: Atto del Governo n. 119 relativo allo Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante: "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", ex art. 1 della legge 1 dicembre 2018, n. 132.**

Osservazioni e proposte

La Revisione dei ruoli delle forze di Polizia, c.d. Riordino delle carriere, nella fase antecedente alla sua entrata in vigore, avvenuta con l'emanazione del dlgs n. 95/2017, aveva per certi versi suscitato grandi aspettative tra il personale della Polizia di Stato che – allora – intravedeva in quel provvedimento un riconoscimento alla propria mission istituzionale, mediante una valorizzazione sia ordinamentale che economica.

La storia ci dice che il Riordino della carriere, così com'è stato realizzato – che ha trovato la ferma opposizione del SILP CGIL, sfociata anche in pubbliche manifestazioni di protesta – ha tradito le attese dei Poliziotti, di tutti ruoli, ma soprattutto della base ovvero degli appartenenti al Ruolo Agenti e Assistenti.

Per questi ultimi – *e non solo* – a nostro avviso il Riordino delle carriere avrebbe dovuto operare una significativa riduzione dei tempi di permanenza nelle qualifiche e l'istituzione del "Ruolo unico esecutivo Agenti/Assistenti e Sovrintendenti", che avrebbe permesso una naturale e agevole progressione di carriera.

Per il Ruolo Ispettori è stata disciplinata una progressione di carriera che, per raggiungere la posizione apicale – tra qualifiche e denominazione –, occorrono ben 31 anni: traguardo che per i più sarà irraggiungibile per sopraggiunti limiti di età. Occorre, pertanto, una sostanziale *diminuzione* dei tempi di permanenza nelle qualifiche, che vada ben oltre le minimali riduzioni previste nella schema di decreto, assicurando così la presenza di operatori giovani anche nelle qualifiche apicali.

Tutto ciò non è stato fatto.

Come forma di appagamento delle legittime aspettative degli operatori di Polizia, l'Amministrazione ha "rassicurato" il personale che grazie al Riordino delle carriere avrebbe beneficiato di avanzamenti con procedure concorsuali agevolate con cui avrebbero realizzato la tanto agognata valorizzazione ordinamentale ed economica.

Peccato che tutto questo doveva essere assicurato al personale *già prima* della Riordino delle carriere, attraverso una moltitudine di concorsi per più ruoli – che l'Amministrazione per propria ed

esclusiva responsabilità non ha bandito –, mentre il Riordino avrebbe dovuto essere una valorizzazione aggiuntiva degli operatori, così come avvenuto per altre forze di Polizia, con la conseguenza che la disposizione della delega sul mantenimento dell'equiordinazione tra gli appartenenti al Comparto sicurezza e difesa ha assunto un carattere *più formale* che sostanziale.

Emblematica è la mancata istituzione del Ruolo Direttivo speciale della Polizia di Stato (a differenza di quanto accaduto nelle altre forze di Polizia), che con il Riordino si è cercato in qualche misura di compensare con l'istituzione del Ruolo Direttivo ad esaurimento che, per come concepito, non appaga il danno subito in termini di progressione di carriera ed economici in ragione del lungo tempo trascorso. Sarebbe quanto mai doveroso, oggi, la soppressione del Ruolo Direttivo ad esaurimento, con contestuale assorbimento degli appartenenti nel Ruolo ordinario della Carriera dei funzionari, l'attribuzione della nomina a Commissario Capo già alla fine del corso di formazione e la promozione alla qualifica superiore il giorno prima della quiescenza, nonché la possibilità di accedere al Ruolo dirigenziale fino alla qualifica di Vice Questore Aggiunto.

Pari attenzione meritano i partecipanti al concorso a 436 posti per Vice Commissario sempre del Ruolo Direttivo ad esaurimento, prevedendo l'accesso alla qualifica di tutti gli idonei, sia quale forma di riconoscimento per le competenze e la professionalità dimostrate negli anni sia per assicurare continuità nel Ruolo in considerazione degli imminenti e numerosi pensionamenti.

Occorre un'ulteriore riduzione, rispetto ai due anni in meno previsti nelle schema di decreto oggetto di odierno esame, per raggiungere la denominazione di Coordinatore sia per il Ruolo Agenti e Assistenti che per quello dei Sovrintendenti.

Vanno incrementati, anche in sovrannumero, i posti del Ruolo Sovrintendenti, oltre le 4000 unità previste, al fine di garantire in tempi congrui l'accesso al ruolo superiore di tutti gli Assistenti Capo, valorizzandone così il percorso professionale che *non* può confinato all'interno del perimetro del ruolo di accesso.

Esprimiamo contrarietà alla disposizione contenuta nella schema di decreto che modifica l'art. 27 (Nomina a Vice Ispettore) del DPR 335/82 vigente, con cui si intende variare le percentuali di posti da destinare al concorso pubblico e al concorso interno per l'accesso al Ruolo degli Ispettori. Secondo la disposizione vigente, esse sono nel limite del 50 per cento dei posti disponibili (al 31 dicembre di ogni anno), per ciascuna delle due modalità di accesso. Secondo la novella, divengono tra il 50 e il 60 per cento per il concorso pubblico, tra il 40 e il 50 per cento per il concorso interno (per il quale sono inoltre formulate alcune specifiche novelle). È introdotta la previsione - quale novello comma 1-ter - che il numero dei posti annualmente messi a concorso (pubblico e interno) sia determinato considerando la complessiva carenza nella dotazione organica del medesimo ruolo. E sulla base degli esiti del concorso pubblico, il concorso interno è bandito in modo che il numero complessivo degli Ispettori che accedono al ruolo attraverso il concorso interno e attraverso la riserva nel concorso pubblico di un sesto dei posti per gli appartenenti al Ruolo dei Sovrintendenti, non superi il cinquanta per cento dei posti complessivamente messi a concorso in ciascun anno. Siffatte previsione, se approvate, ridurrebbero le possibilità di progressione di carriera del personale interno alla Polizia di Stato, disconoscendo il valore aggiunto per l'istituzione di avere nuovi appartenenti al Ruolo degli Ispettori già in possesso di una significativa esperienza professionale in ragione dei servizi svolti nei Ruoli di Agente e Assistente o Sovrintendente.

In ordine alle procedure concorsuali agevolate per la nomina a Vice Ispettore di cui alla fase transitoria del Riordino, al fine di garantire le aspettative di progressione di carriera per i partecipanti ai concorsi sia a titoli sia a titoli ed esami, necessita disporre un significativo ampliamento dei posti. In particolare, per il concorso a 501 posti per Vice Ispettore, prevedere l'avvio al corso di formazione di tutti gli idonei.

Prevedere per gli appartenenti ai corsi per Ispettore 7°, 8°, 8° bis, 9° e 10°, in ragione del percorso formativo *ordinario* sostenuto (con rilevanti penalizzazioni in termini di decorrenza giuridica ed economica per alcuni), meccanismi di accelerazione di carriera anche per motivi di funzionalità del Ruolo, atteso che in pochi anni le qualifiche apicali del Ruolo Ispettori saranno svuotate dal un elevato numero di pensionamenti.

Nel caso in cui si dovesse valutare di procedere al bando di concorsi straordinari per l'accesso alla qualifica di Ispettore Superiore – atteso che per legislazione vigente la promozione a tale qualifica avviene a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, con il requisito del possesso della laurea triennale a decorrere dal 2027 – è ovvio che il titolo di studio predetto non dovrà essere contemplato e la modalità per la progressione dovrà essere quella dell'*anzianità* nel ruolo, onde evitare scavalcamenti che darebbe origini a legittimi contenziosi.

Per gli Ispettori Superiori ex Ispettori Capo prima del Riordino delle carriere, vanno riconosciuti gli anni di *anzianità progressa* ai fini dello scrutinio a Sostituto Commissario.

In merito alla revisione dell'ordinamento e delle carriere del personale della Polizia di Stato che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica, evidenziamo, di seguito, alcuni aspetti meritevoli di attenzione onde evitare sperequazioni e/o distinzioni rispetto a quanto è stato disposto per il personale appartenente al c.d. Ruolo ordinario, garantendo le *medesime* opportunità di progressione di carriera. Lo schema di decreto in esame appare per un verso voglia relegare il Ruolo tecnico a una sorta di Ruolo ad esaurimento, non prevedendo fasi concorsuali ad accesso esterno, per un altro verso una sua revisione attraverso gradualità di integrazione delle risorse attingendo anche dal Ruolo ordinario con la conseguente creazione di una sorta di Specialità. Ipotesi, quest'ultima, alla quale non siamo contrari, sempre che sia regolamentata con rispetto di tutte le parti in causa. A tal proposito potrebbero configurarsi i seguenti scenari:

- l'istituzione di un "Ruolo ad esaurimento", con la creazione della "Specialità tecnico-scientifica" e di un "Ruolo amministrativo e di gestione delle risorse umane";
- il mantenimento e revisione del Ruolo tecnico, con la creazione di un "Ruolo amministrativo e di gestione delle risorse umane".

Nella prima ipotesi tutto il personale che espleta attività tecnica, già specializzato, potrebbe confluire in una "Specialità", la cui creazione implicherebbe un rinforzo in termini di risorse umane attraverso fasi concorsuali interne di libero accesso. L'inserimento di un "Ruolo amministrativo e di gestione delle risorse umane", interno alla "Specialità tecnico-scientifica", garantirebbe la possibilità per gli ultra cinquantenni di una sorta di ammortizzatore sociale e il transito ex DPR 339/82 per i non idonei in maniera permanente ai servizi ordinari di polizia.

Nel caso in cui si volesse mantenere il Ruolo tecnico, sarebbe opportuno procedere ad una revisione dello stesso, al fine di garantirne la professionalità, allo stato attuale altamente qualificata, e, nel contempo, tutelare le aspettative di progressione in carriera e mobilità degli operatori che ne fanno parte, in maniera omogenea a quanto già avviene per il corrispettivo Ruolo ordinario, così come previsto dal DPR 337 del 24 aprile 1982.

Anche in questa fattispecie la creazione di un "Ruolo amministrativo e di gestione delle risorse umane", garantirebbe la possibilità del transito dal Ruolo ordinario per gli ultra cinquantenni e il passaggio ex DPR 339/82 per i non idonei in maniera permanente ai servizi ordinari di polizia.

Una reale valorizzazione dei Ruoli tecnici e della loro equiparazione ai Ruoli ordinari, ritenendo, nello specifico, quanto mai necessario:

- piante organiche per il personale tecnico diviso per settori all'interno degli Uffici centrali e periferici: ciò faciliterebbe anche la creazione di graduatorie nei trasferimenti e darebbe trasparenza alla distribuzione territoriale;
- riscrivere un mansionario specifico e di settore e una chiara individuazione dell'impiego del personale tecnico;

- riconoscimento dei titoli di studio e delle competenze specifiche certificate (lauree specifiche, diplomi tecnici, certificazioni riconosciute) a fini concorsuali e per le esigenze formative dell'amministrazione, la quale potrebbe utilizzare le risorse interne anziché rivolgersi a professionisti esterni e/o esimersi dal formare, così come avviene per il personale tecnico in quasi tutte le realtà territoriali;
- scorporo dei tecnici sanitari caratterizzati dal 337/82 con relativo inserimento nel Ruolo sanitario 338/82; in virtù del titolo di studio (laurea triennale) caratterizzante il settore, procedere al loro inquadramento nel Ruolo base degli ispettori;
- individuazione chiara, univoca e oggettiva dei criteri di partecipazione ai concorsi e delle prove da superare che siano sempre le medesime nel tempo;
- corsi di formazione e di aggiornamento professionale tematico e di settore, attualmente quasi inesistenti;
- la necessità di eliminare le previste limitazioni derivanti dall'art. 42 del già sopracitato DPR 337/1982;  
Inoltre, e solo nel caso si optasse per il mantenimento del "Ruolo tecnico":
- esatto parallelismo delle carriere del Ruolo tecnico, ordinario ed amministrativo, nei tempi, nei modi di progressione in carriera così come nell'emanazione dei concorsi con posti in percentuale rispetto all'organico;
- opportunità di selezione per STM (Short Term Mission) nei settori adatti al personale del Ruolo tecnico, al fine di aprire alla possibilità di selezione per SNE (Seconded National Expert) per l'Agenzia Frontex e tutte le altre eventuali missioni all'estero caratterizzanti tematiche di settore tecnico.

Per quanto attiene la Carriera dei funzionari, esprimiamo le nostre riserve rispetto alla disposizione contenuta nella schema di decreto di estendere il contratto di lavoro del Comparto Sicurezza al personale con qualifica dirigenziale. Tale previsione contrasta con l'*istituzione* dell'area negoziale per la dirigenza di cui all'art. 46 del D.L.vo n. 95/2017, disattesa da quasi due anni e che il SILP CGIL ha nuovamente sollecitato con nota del 22 maggio u.s., chiedendo un incontro con il Capo della Polizia. Non vorremmo che tale disposizione comportasse un rinvio, sine die, dell'avvio di quell'area negoziale, unico luogo di confronto e riconoscimento anche economico di tutte quelle specificità e peculiarità che attengono al Ruolo dirigenziale, dalla determinazione di un importo differenziato dell'indennità di ordine pubblico alla definizione dei vari istituti a tutela dei diritti e del benessere dei funzionari di polizia con qualifica dirigenziale.

La previsione della partecipazione dei Vice Questori e Vice Questori Aggiunti ai Consigli Provinciali di disciplina, specie con funzioni di segretario appare una deminutio e segue una tendenza non condivisibile già iniziata con il recente D.P.R. n. 82/2019 in materia di ricompense.

In particolare, per gli appartenenti alla Carriera dei funzionari tecnici, necessita attuare una *valorizzazione* delle competenze e della specifica professionalità, prevedendo le medesime opportunità di carriera del Ruolo ordinario, nonché riconoscendo loro la direzione di uffici a carattere tecnico, prevedendo posti di funzione, anche livello alto, su tutto il territorio nazionale. Va superato il disallineamento della denominazione delle sole due qualifiche di DTC e DTS con il resto delle qualifiche del Ruolo ordinario. La colorazione delle tessere distintive affidate ai Funzionari e Dirigenti tecnici, oggi accomunata a quella dei ruoli sottordinati, va differenziata al pari di quanto disciplinato per i funzionari del Ruolo ordinario. Va introdotto un Regolamento ministeriale per l'attribuzione degli incentivi per funzioni tecniche già previsti per legge dall'art. 113 del codice degli appalti d.lgs. 50/2016.

Con riferimento alla disposizione della schema di decreto che finalmente riconosce la facoltà di accedere alle procedure concorsuali per Vice Sovrintendente anche per chi abbia già conseguito

tale qualifica per merito straordinario, quando ne consentano l'accesso alla qualifica di Vice Sovrintendente con decorrenza più favorevole – assicurando la conseguente ricostruzione di carriera – va esplicitato che tale previsione va *fatta valere* anche per i concorsi pregressi al fine di sanare le sperequazioni createsi.

Uno specifico richiamo meritano le modifiche contemplate nello schema di decreto sui requisiti per l'ingresso nella Polizia di Stato, rispetto alle quali esprimiamo forti perplessità, volte ad evitare che l'Autorità Giudiziaria adita dall'aspirante, attraverso consulenti estranei all'Amministrazione della Polizia di Stato, possa sindacarne la correttezza e legittimità dell'operato in sede di valutazione dei requisiti di idoneità fisica, psichica ed attitudinale. Altresì, in ordine ai requisiti morali per l'ingresso nella Polizia di Stato, rileviamo un'eccessiva discrezionalità conferita all'Amministrazione nell'esprimere valutazioni sull'idoneità dei candidati.

In conclusione, evidenziamo la grave carenza degli organici della Polizia di Stato – destinati ad aggravarsi in maniera vertiginosa nell'immediato futuro per un altissimo numero di pensionamenti –, per far fronte alla quale cui urge dare una risposta con cospicue *assunzioni* di Agenti. Un primo e significativo segnale, in tal senso, sarebbe l'avvio al corso di formazione per Agenti di Polizia di tutti gli *idonei* non vincitori delle procedure concorsuali già espletate.

A riguardo, una menzione specifica meritano gli idonei non vincitori del concorso a 893 Allievi Agenti della Polizia di Stato, per i quali un'opinabile innovazione normativa ha modificato i requisiti di accesso (limiti di età e titolo di studio), determinando l'esclusione di un significativo numero di ragazzi che, per tutelare i propri diritti, si sono visti costretti ad adire il TAR, che ne ha riconosciuto la fondatezza delle ragioni. Ciononostante avverso tale pronunciamento è stato proposto ricorso al Consiglio di Stato da parte dell'Amministrazione.

Giova rappresentare che di questi ragazzi 455 sono idonei con riserva, avendo superato anche agli accertamenti psico-fisici, per cui, per essere nominati Agenti della Polizia di Stato, rimane la sola frequenza del corso di formazione.

In proposito recentemente presso il Senato della Repubblica è stato presentato un emendamento (A.S. 1586) alla legge di bilancio (e nel caso non dovesse essere ammesso, dovrebbe essere riproposto al Milleproroghe) che modifica i neorequisiti introdotti per il concorso a 893 Allievi Agenti, rimuovendo i limiti di età e del titolo di studio oggetto del contenzioso, che hanno significato l'estromissione *immeritata* di tanti partecipanti idonei non vincitori. Auspichiamo pertanto l'approvazione del Parlamento di tale emendamento, restituendo così a tutti questi ragazzi il sogno di *servire il Paese* indossando l'uniforme della Polizia di Stato.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

(Daniele TISSONE)

